

Decreto n. 466/2018
prot. 19408

IL RETTORE

- Viste Leggi sull'Istruzione Universitaria;
- Vista la Legge 09.05.1989 n. 168;
- Vista la Legge 204 del 17 febbraio 1992 relativa all'istituzione dell'Università per Stranieri di Siena;
- Visto lo Statuto dell'Università per Stranieri di Siena adottato con D.R. 203.12 dell'8 maggio 2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2012;
- Visto il Decreto Rettorale n. 78.17 Prot. 3732 del 14 marzo 2017 di emanazione del "Regolamento interno per i rimborsi delle tasse di iscrizione ai corsi, alle attività formative, agli esami di certificazione dei Centri di Ricerca e Servizi dell'Università per Stranieri di Siena";
- Considerata la necessità di modificare l'articolo 4, come di seguito specificato:

REGOLAMENTO VIGENTE	MODIFICA PROPOSTA
I rimborsi previsti dagli articoli precedenti saranno effettuati esclusivamente su conto intestato allo studente iscritto presso l'Ateneo. In tutti i casi nei quali è previsto il rimborso della tassa, l'Università tratterà €100,00 quale diritto di segreteria, anche in considerazione delle cospicue spese bancarie che l'Ateneo deve sostenere per effettuare il rimborso della tassa.	I rimborsi previsti dagli articoli precedenti saranno effettuati esclusivamente su conto intestato allo studente iscritto presso l'Ateneo. In tutti i casi nei quali è previsto il rimborso della tassa, l'Università tratterà un importo, a titolo di diritto di segreteria, pari al 10% di quanto pagato dallo studente, con un contributo minimo di € 100,00 , anche in considerazione delle cospicue spese bancarie che l'Ateneo deve sostenere per effettuare il rimborso della tassa.

- Preso atto che, ai sensi dell'art. 32 "Regolamenti" dello Statuto d'Ateneo, la modifica al Regolamento necessita dell'approvazione del Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;
- Vista la delibera del Senato Accademico relativa all'approvazione della modifica al Regolamento assunta in data 29.11.2018;
- Tenuto conto di quanto emerso durante la seduta del Consiglio di Amministrazione del 29.11.2018 in merito alla opportunità di disciplinare anche i casi di richieste di rimborso inferiori a €100,00 integrando, quindi, l'art. 4 del suddetto regolamento con la seguente specifica: "Qualora la richiesta di rimborso della tassa fosse inferiore ad importo di €100,00 l'Ateneo tratterà l'intera quota";
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione relativa all'approvazione delle modifiche proposte al suddetto Regolamento assunta nella seduta del 29.11.2018;

DECRETA

l'emanazione del REGOLAMENTO INTERNO PER I RIMBORSI DELLE TASSE DI ISCRIZIONE AI CORSI, ALLE ATTIVITÀ FORMATIVE, AGLI ESAMI DI CERTIFICAZIONE DEI CENTRI DI RICERCA E SERVIZI DELL'UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA nel testo allegato al presente decreto di

cui costituisce parte integrante.

Il presente Regolamento sostituisce integralmente quello emanato con D.R. n. 78 del 14 marzo 2017 è pubblicato all'Albo Ufficiale online e sul sito istituzionale dell'Ateneo ed entra in vigore dalla data del presente provvedimento.

Siena, 6 dicembre 2018

IL RETTORE
(F.to Prof. Pietro Cataldi)

Il Compilatore: Francesca Bianchi

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalle norme sull'accessibilità. Il documento originale con firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.

REGOLAMENTO INTERNO PER I RIMBORSI DELLE TASSE DI ISCRIZIONE AI CORSI, ALLE ATTIVITÀ FORMATIVE, AGLI ESAMI DI CERTIFICAZIONE DEI CENTRI DI RICERCA E SERVIZI DELL'UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA

ART. 1

Ambito di applicazione

Le tasse di iscrizione ai corsi, alle attività formative e agli esami di certificazione organizzati dai Centri di Ricerca e Servizi dell'Università per Stranieri di Siena non sono rimborsabili né trasferibili.

In casi di forza maggiore oggettivi, non dipendenti dal soggetto, dovuti a grandi eventi (terremoto, calamità naturale, guerra civile,...) la tassa pagata sarà rimborsata al netto delle spese di segreteria.

Il rimborso o il trasferimento della tassa pagata sarà possibile solo nei casi sotto specificati:

- a) in caso di mancata attivazione dei corsi, delle attività formative o delle sessioni di esame delle certificazioni, il rimborso della tassa pagata è effettuato a seguito di richiesta dell'interessato, da presentarsi entro 15 giorni dalla comunicazione della mancata attivazione da parte dell'Ateneo. Su richiesta dell'interessato, da presentare entro lo stesso termine previsto per il rimborso, la tassa può essere trasferita ad altro corso, attività o sessione;
- b) in caso di pagamento di importo superiore a quanto dovuto, il rimborso è effettuato a seguito di richiesta dell'interessato, da presentarsi entro 15 giorni dalla comunicazione da parte dell'Ateneo. Nel caso di pagamento della tassa oltre i termini fissati, la tassa può essere trasferita ad altro corso, attività o sessione su richiesta dell'interessato, da presentare entro lo stesso termine previsto per il rimborso;
- c) in caso di mancata concessione del visto per motivi oggettivi da parte delle Rappresentanze Diplomatiche e Consolari Italiane all'estero, per la frequenza dei corsi di lingua e cultura italiana e delle attività formative che prevedano la presenza dello studente, il rimborso della tassa è effettuato a seguito di apposita richiesta, che deve pervenire all'Università entro 15 giorni dal rifiuto del visto. A tale richiesta l'interessato deve allegare una dichiarazione dell'Ambasciata/Consolato che attesti la mancata concessione del visto stesso;
- d) in caso di malattia documentata con certificato medico o di morte di un familiare entro il II grado, documentata da atto di morte, la tassa pagata potrà essere trasferita ad altro corso o attività formativa organizzata dall'Ateneo nei 12 mesi successivi. La richiesta dovrà pervenire all'Ateneo prima dell'inizio delle attività per la quale è stata pagata la tassa.

ART. 2

Certificazione CILS

La tassa di esame pagata dal candidato può essere trasferita alla sessione d'esame successiva, a seguito di richiesta dell'interessato da presentarsi entro 15 giorni dalla data dell'esame, solo in casi eccezionali e opportunamente documentati (motivi di salute, gravi motivi familiari, impegni di studio improrogabili).

In questo caso ogni candidato dovrà versare una quota aggiuntiva di € 10,00 al momento della nuova iscrizione.

ART. 3
Certificazione DITALS

La tassa di esame pagata dal candidato può essere trasferita per un anno ad una sessione d'esame successiva, da tenersi presso la stessa sede convenzionata con l'Ateneo, a seguito di richiesta dell'interessato da presentarsi entro 15 giorni dalla data dell'esame, solo in casi eccezionali e opportunamente documentati (motivi di salute, improrogabili impegni di studio o lavoro).

La tassa di preiscrizione non è rimborsabile né trasferibile.

ART. 4
Diritti di segreteria

I rimborsi previsti dagli articoli precedenti saranno effettuati esclusivamente su conto intestato allo studente iscritto presso l'Ateneo.

In tutti i casi nei quali è previsto il rimborso della tassa, l'Università tratterà un importo, a titolo di diritto di segreteria, pari al 10% di quanto pagato dallo studente, con un contributo minimo di € 100,00, anche in considerazione delle cospicue spese bancarie che l'Ateneo deve sostenere per effettuare il rimborso della tassa.

Qualora la richiesta di rimborso della tassa fosse inferiore ad importo di €100,00 l'Ateneo tratterà l'intera quota.